

Repertorio n.

Raccolta n.

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'
DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN FORMA RATEALE,
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011
N. 7 ART. 6 IN DEROGA ALL'ART. 65
DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001 N. 11
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno

In Treviso, in via Municipio n. 16, presso la sede Comunale di Ca' Sugana.

Avanti a me dott.ssa Laura Madaro, Notaio in Treviso, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono comparsi i signori:

-**ELIA Flavio**, nato a Catania il giorno 12 ottobre 1957, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, del **Comune di Treviso**, con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263) ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, del del Regolamento di Organizzazione e Disciplina della competenza degli organi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1° marzo 2019, esecutivo ai sensi di legge, della disposizione sindacale prot.n. 46500 del 27.3.2019, ed in esecuzione dellE determinazionI del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. 288 del 6 marzo 2019 e n.____ del _____ in atti di questo Comune;

- **A.R.**_____, nato a ----- il giorno -----, residente in -----, codice fiscale -----.

Detti comparenti, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale del 18 marzo 2011 n. 7 all'art. 6 recita che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ed i Comuni, qualora interessati, possono predisporre un piano straordinario di vendita afferente gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e relative pertinenze ubicati in edifici realizzati entro il 31 (trentuno) dicembre 1990 (millenovecentonovanta);

- con deliberazioni n. 79 del 21 dicembre 2016 e n. 73 del 20 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano straordinario di vendita alloggi ERP e relative pertinenze ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 18 marzo 2011;

- l'elenco comprendente tutti gli alloggi alienabili è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 340 del 21 marzo 2018, approvando conseguentemente l'elenco degli alloggi esclusi;

- il Signor **A.R.** è assegnatario in locazione semplice di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica compreso nel novero degli alloggi sopraccitati e sito in Treviso, Via -----;

- il medesimo ha presentato domanda in data -----, intesa a conseguire la cessione in proprietà del citato alloggio a norma delle disposizioni contenute nella Legge Regionale del 18 marzo 2011 n. 7 - art. 6;

- il Comune di Treviso ha accolto la domanda in questione;

- occorre pertanto addivenire alla stipulazione di apposito atto traslativo della proprietà dell'alloggio di cui trattasi secondo la disciplina di cui al citato articolo 6 della Legge Regionale n. 7/2011;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(VOLONTA' ED OGGETTO)

Il "**Comune di Treviso**" (in seguito, per brevità denominato Comune), come sopra rappresentato, vende e trasferisce in proprietà al Signor **A.R.** (in seguito, per brevità, denominato parte acquirente) che accetta ed acquista, con le condizioni ed i vincoli di cui in appresso, da valere per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Treviso in Via ----- e precisamente su:

- porzione immobiliare ad uso abitazione posta al piano terra oltre alle relative pertinenze, e precisamente aree scoperte di complessivi mq. 114 (centoquattordici) e garage in corpo staccato al piano terra, il tutto sito in Comune di Treviso, Via -----, così censito al:

CATASTO DEI FABBRICATI:

COMUNE DI TREVISO - SEZIONE A - FOGLIO 6:

m.n. 959 sub 1 graffato con i m.n.ri 963 e 964 - Via -----, categ. A/3, cl. 2, vani 7, sup. cat. tot. mq. 107, sup. cat. tot. -----, R.C. Euro --;

m.n. 1236 sub 4 - Via ----- P. T, categ. C/6, cl. 2, mq. 15, sup. cat. tot. mq. ----, R.C. Euro -----;

oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise dell'edificio come per legge;

CONFINI: il m.n. 959 sub 1 graffato con i m.n.ri 963 e 964 confina al piano terra con i m.n.ri 971, 1236 per due lati, 965, altra unità e m.n. 971; il m.n. 1236 sub 4 confina al piano terra con area scoperta, altra unità e area scoperta per due lati; salvo se altri.

Le parti, relativamente alla rendita dell'unità immobiliare identificata con il m.n. 959 sub 1 graffato con i m.n.ri 963

e 964 ____ (il giorno giorno della stipula verificare se la rendita è stata aggiornata)__, preso atto che trattasi di "rendita proposta" ai sensi del D.M. 701/94, dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in Legge 13 maggio 1988 n. 154, così come modificato con D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito in Legge 8 agosto 1996 n. 425.

Agli effetti catastali si precisa che:

- l'unità immobiliare di cui al m.n. 959 sub 1 graffato con i m.n.ri 963 e 964 risulta individuata nella planimetria presentata all'Ufficio del Territorio di Treviso in data 22 novembre 2018 n. 32836.1/2018 in atti dal 23 novembre 2018 (Prot.n. TV0132283) per diversa distribuzione degli spazi interni;

- l'unità immobiliare di cui al m.n. 1236 sub 4 risulta individuata nella variazione presentata all'Ufficio del Territorio di Treviso in data 11 marzo 2014 n. 27962.1/2014 in atti dal 11 marzo 2014 (Prot.n. TV0058578) per ampliamento.

(CDU)

La parte alienante, come sopra rappresentata, dichiara che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e la superficie proporzionalmente imputabile all'unità oggetto del presente atto è inferiore a mq. 5.000, omettendosi pertanto la allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo a detta area.

ARTICOLO 2

(PRECISAZIONI)

L'immobile sopradescritto viene venduto e trasferito alla data odierna in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo da parte del Comune, di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio stesso e pertanto di riceverlo in proprietà con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova.

Il Comune garantisce la piena proprietà e libera disponibilità dell'immobile oggetto del presente contratto, e la piena libertà da ipoteche ed altri vincoli pregiudizievoli.

La parte acquirente dichiara comunque di esonerare, come di fatto esonera, il Comune di Treviso dal produrre la legale documentazione.

ARTICOLO 3

(PREZZO - IPOTECA LEGALE - MEDIATORE)

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo **di Euro 51.970,00 (cinquantunomilanovecentosettanta virgola zero zero)**, di cui Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero), riconosciuto a titolo di rimborso delle spese tecniche anticipate e direttamente connesse alla vendita dell'unità immobiliare, quale risulta in applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 6 della L.R. n. 7/2011 in deroga all'articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, che le parti dichiarano essere stato calcolato in modo conforme alle precitate disposizioni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ai sensi degli artt. 46 e segg. del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.ro 445.

Agli effetti dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche, i Componenti, da me notaio resi edotti sulle conseguenze in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano che:

di tale prezzo:

a-1) quanto ad **Euro 12.805,00 (dodicimilaottocentocinque virgola zero zero)** pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo di cessione, il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, dichiara e riconosce che gli sono stati pagati dalla parte acquirente mediante _____ (indicare la modalità di pagamento)

, pertanto con la sottoscrizione del presente atto rilascia la relativa quietanza;

a-2) quanto ad **Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) a titolo di rimborso spese tecniche,** il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, dichiara e riconosce che gli sono stati pagati dalla parte acquirente mediante _____ (indicare la modalità di pagamento)

, pertanto con la sottoscrizione del presente atto rilascia la relativa quietanza;

b) quanto al saldo di **Euro 38.415,00 (trentottomilaquattrocentoquindici virgola zero zero)** sono da pagarsi al Comune di Treviso, in numero 12 (dodici) rate mensili posticipate di Euro 320,13 (trecentoventi virgola tredici) ciascuna, per anni 10 (dieci) a decorrere dall'inizio del mese successivo alla data di stipula del presente contratto e quindi sino al _____, alle quali andrà aggiunta una quota di interessi calcolata al tasso di interesse legale in vigore in ragione di anno.

Il pagamento delle predette rate mensili dovrà effettuarsi, dalla parte acquirente, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante versamenti al Comune di

Treviso, con addebito diretto su conto corrente dell'acquirente, oppure con altra modalità stabilita dal Comune.

Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento di ciascuna delle rate mensili sopra indicate, verrà applicata la penale pari all'interesse di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.

A garanzia del pagamento delle suddette rate, per un totale di **Euro 38.415,00 (trentottomilaquattrocentoquindici virgola zero zero)** verrà iscritta a favore del Comune di Treviso, **ipoteca legale**.

La parte acquirente potrà provvedere in qualsiasi momento al pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora non corrisposta.

In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di dodici rate di ammortamento, il Comune provvederà alla rescissione del contratto ed avvierà pratica legale per il recupero dell'alloggio. La procedura di recupero sarà sospesa qualora l'acquirente regolarizzi la sua posizione.

Quando la parte acquirente abbia versato l'intero prezzo dell'alloggio, avrà diritto alla cancellazione dell'ipoteca legale gravante sul suo alloggio acquistato. Per parte sua, il Comune dichiara di predisporre gli atti necessari alla cancellazione, non appena estinto il suo credito, facendo carico della relativa spesa e di quella del rogito notarile la parte acquirente.

Con riferimento all'art. 35, comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 e successive leggi di conversione e modifiche, le parti, ad ogni effetto di legge, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che per la presente cessione di immobili non si sono avvalse di mediazioni ai sensi degli artt. 1754 ss.c.c..

ARTICOLO 4 (POSSESSO)

Gli effetti giuridici del presente contratto hanno inizio da oggi e dalla data odierna la parte acquirente si intende immessa nel possesso dell'immobile; a decorrere da oggi, vantaggi ed oneri relativi saranno rispettivamente a suo profitto e carico ivi compresi quelli eventualmente necessari per l'adeguamento dell'immobile, sue pertinenze ed impianti, alle vigenti normative.

Ugualmente saranno a carico della parte acquirente gli oneri tutti conseguenti ad atti ed azioni dalla stessa posti eventualmente in essere prima della stipulazione del presente contratto e non autorizzati.

ARTICOLO 5

(DIVIETO DI ALIENAZIONE)

Ai sensi dell'art. 65 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, la parte acquirente non potrà per **dieci anni** dalla registrazione del presente contratto di acquisto alienare anche parzialmente l'alloggio acquistato, salvi i casi d'incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un Comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile acquistato.

ARTICOLO 6

(DIVIETO DI ACQUISTO DI ALTRO ALLOGGIO)

La parte acquirente non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio, costruito a totale carico con il contributo o il concorso o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

ARTICOLO 7

(VIOLAZIONE DIVIETI)

Gli atti stipulati in violazione del divieto di cui agli articoli 5 e 6 che precedono sono nulli e la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ARTICOLO 8

(REGOLAMENTO DI CONDOMINIO)

La parte acquirente entra a far parte del condominio assumendo i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento di condominio ove esistente.

Le parti si dichiarano a conoscenza di quanto previsto dall'art. 63 delle disp. att. c.c., come modificato dall'articolo 18 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220, e precisamente che:

- chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente;
- chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

La parte acquirente si impegna a trasmettere una copia autentica del presente atto all'amministratore di condominio.

ARTICOLO 9

(RINUNCIA DI SOPRAELEVAZIONE)

La parte acquirente dichiara di rinunciare, come rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(MODIFICHE - TRASFORMAZIONE INNOVAZIONI)

Sono vietate le modifiche, le trasformazioni e le innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso dei condomini costituenti il condominio ed eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti a cura dell'Amministratore condominiale. L'immobile compravenduto non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

ARTICOLO 11

(REQUISITI SOGGETTIVI)

La parte acquirente signor A.R. da me Notaio ammonita sulla responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., dichiara, per se stessa parte acquirente e per le altre persone comunque conviventi o domiciliate nell'alloggio:

- a) l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l'assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- b) di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

ARTICOLO 12

(RINVIO)

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, nonché alla legislazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica per quanto compatibile.

ARTICOLO 13

(CERTIFICAZIONE ENERGETICA)

In conformità al disposto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche, come da ultimo modificato con D.L. del 23 dicembre 2013 n. 145, come convertito con modificazioni dalla Legge del 21 febbraio 2014 n. 9, e con L. 27 dicembre 2013 n. 147, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare dichiara di aver ricevuto dalla parte venditrice l'Attestato di prestazione energetica relativo al suddetto immobile, che in originale, previa visione ed approvazione delle parti, si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**. La parte acquirente dichiara inoltre di essere edotta della validità decennale di detto attestato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6, co. 5 D.Lgs. 192 del 2005 (tra cui in particolare le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici) e

della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio ed impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio. Le parti si dichiarano consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle più volte citate prescrizioni di controllo di efficienza degli impianti, il certificato di prestazione energetica perde validità dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. La parte alienante garantisce che il predetto Attestato di prestazione energetica è stato redatto da un tecnico a ciò abilitato e nell'osservanza delle prescrizioni di legge in tema di certificazione energetica. Le parti, alienante e acquirente, esonerano me Notaio da ogni responsabilità in merito alla validità dello stesso.

ARTICOLO 14

(DICHIARAZIONI URBANISTICHE)

(Dichiarazione ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e legge 28 febbraio 1985 n. 47)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la parte alienante, come sopra rappresentata, previo richiamo da me effettuato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, che la costruzione del fabbricato in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Inoltre la parte alienante, come sopra rappresentata, dichiara che, relativamente alle predette unità immobiliari:

- è stata presentata dalla parte acquirente C.I.L.A. in sanatoria in data 10 ottobre 2018 con n. identificativo -----, prot. n. -----;
- risulta in atti concessione in sanatoria spec. n. 4256 e prot. n. 15196-86 in data 31 marzo 1995;
- successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero il rilascio di provvedimenti autorizzatori, neppure in sanatoria, né la presentazione di denunce di alcun genere, salvo quanto sopra precisato;
- non sono stati emessi i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art. 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, salvo quanto sopra precisato.

ARTICOLO 15

(ALLINEAMENTO CATASTALE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52:

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate

nelle planimetrie depositate in catasto, che in copia non autentica - previa visione ed approvazione delle parti - si allegano al presente atto rispettivamente sotto **la lettera "B", la lettera "C", la lettera "D" e la lettera "E"**;

- la parte alienante dichiara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e la parte acquirente conferma, per aver preso visione dei beni in oggetto prima d'ora, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

ARTICOLO 16

(SICUREZZA IMPIANTI)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, per come modificato dall'art. 35 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

La parte acquirente dichiara di aver preso visione degli impianti relativi alle unità immobiliari oggetto del presente atto, e di accettarli nello stato di fatto in cui attualmente si trovano.

ARTICOLO 17

(DICHIARAZIONI FISCALI)

Ai sensi dell'art. 1 - DPR n. 663/72 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Treviso dichiara che il trasferimento degli immobili di cui all'art. 1 non è soggetto ad IVA, in quanto l'operazione non è effettuata nell'esercizio di impresa.

ARTICOLO 18

(DICHIARAZIONI FISCALI - REGIME TRIBUTARIO - SPESE)

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte acquirente, comprese quelle per una copia autentica dall'atto stesso per il Comune. La parte acquirente accetta di sostenere sia tutti i relativi pagamenti, sia gli ulteriori versamenti a qualsiasi titolo necessari per eventuali modifiche o rettifiche al presente contratto o comunque attinenti.

(AGEVOLAZIONE PRIMA CASA)

Ai fini fiscali, le parti richiedono le agevolazioni previste dalla Nota II-bis) di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come da ultimo modificata con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è destinato ad uso abitazione, con l'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa** e dell'**esenzione delle imposte ipotecarie e catastali**, trattandosi di porzione di fabbricato abitativo non avente le caratteristiche di lusso con relative

pertinenze, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia (**art. 32, comma 2 D.P.R. 601/1973**).

La parte alienante dichiara di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione.

La parte acquirente dichiara:

a) di avere la propria residenza nel medesimo Comune di Treviso ove è ubicato l'immobile oggetto del presente atto;

b) di non essere titolare esclusivo o, se coniugata, in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Treviso;

c) di non essere titolare, neppure per quota, se coniugata anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della Nota II-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/86.

La parte acquirente si dichiara a conoscenza delle sanzioni previste a proprio carico:

- in caso di dichiarazione mendace;

- in caso di trasferimento degli immobili ricevuti con il presente atto prima del decorso del termine di cinque anni da oggi, a meno che entro un anno dall'alienazione degli immobili stessi non proceda all'acquisto di altri immobili da destinare a propria abitazione principale.

La parte acquirente dichiara inoltre, ai fini di eventuali crediti di imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, di non aver rivenduto nell'ultimo anno unità immobiliari adibite ad abitazione acquistate con i benefici cosiddetti "prima casa".

ARTICOLO 19
(PROVENIENZA)

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte alienante in forza di atto di cessione di diritti reali a rogito di Lagonigro Cataldo di Treviso in data 22 dicembre 2003 rep. n. 246 e trascritto a Treviso in data 16 marzo 2004 ai n.ri 11389/7176.

ARTICOLO 20
(LEGGE 151/75)

Agli effetti di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151, il signor A.R. **dichiara di essere di stato -----civile -----.**

ARTICOLO 21
(FORO COMPETENTE)

A tutti, gli effetti di legge le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Treviso per qualsiasi, controversia dipendente dal presente contratto ed eleggono il proprio domicilio:

- il Comune di Treviso presso la propria sede;
- la parte acquirente presso l'alloggio compravenduto.

Spese e tasse del presente atto, sue conseguenti e dipendenti, sono a carico della parte acquirente.